

COMUNE DI CORTONA
RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R 65/2014

Oggetto: **VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ISTANZA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE N.135 DEL 15/03/2012 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI AREZZO RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA BIOGAS – SOCIETA' AGRICOLA GIULIANA BIOENERGIA**

PREMESSO CHE:

- con Delibera della Giunta Provinciale n.135 del 15/03/2012, è stato approvato il progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, a biogas, e relative opere connesse e funzionali presentato da Giuliana Bioenergia Società Agricola srl;
- con Provvedimento Dirigenziale n.181/EC del 07/12/2012 e successivo n.19/EC del 20/02/2014 sono state approvate, rispettivamente, le varianti in corso d'opera e le modifiche non sostanziali riferite al suddetto impianto;
- con Provvedimento Dirigenziale n.117/EC del 15/12/2014 sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto impiantistico;
- con Decreto Dirigenziale n.13069 del 02/12/2016 è stata rilasciata autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo 29/12/2003, n.387 alla variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012, rilasciata dalla Provincia di Arezzo;
- in data 14/06/2022 con nota pervenuta a questa Amministrazione con prot. N. 19929 è stata data comunicazione di avvio della Conferenza dei Servizi per l'istanza di autorizzazione unica per la variante non sostanziale relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas;
- Non è prevista nessuna modifica strutturale dell'impianto tecnologico, ma solamente un cambio di ragione sociale per esigenze contabili, con la perdita del requisito di IAP e quindi il venir meno dell'obbligo di prevalenza dell'auto approvvigionamento. In ragione della perdita di tale requisito, la destinazione d'uso dell'impianto, ubicato in corrispondenza del foglio catastale n.293 e p.lle 121, 123, 127, non è da ritenersi agricola (attualmente in zona E3) e pertanto è necessaria una variante al Regolamento Urbanistico.

La richiesta in questione risulta composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 01/2005
- Rapporto del Garante della Comunicazione.
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*

- *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

Ricordato che ai sensi di quanto stabilito dal DPR 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i., l'approvazione del progetto in Conferenza di Servizi "sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni i nullaosta previsti da leggi statali e regionali" con effetto di modifica dello strumento urbanistico in caso di difformità allo stesso.

Che inoltre l'art. 3, comma 1 del D.P.R. n.383/1994, prevede che alla conferenza dei servizi partecipino i Comuni interessati, previa deliberazione degli organi rappresentativi.

Verificato che la modifica richiesta pur non avendo natura edilizia riguarda la modifica della ragione sociale del gestore dell'impianto di Biomasse, con la perdita del requisito di IAP ed assume quindi valenza urbanistica;

Verificato altresì che secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 387/2003 all'art. 12 co. 7 *"gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"* ;

che sempre l'Art. 7 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce al comma 3 che *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento [...] sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione [...] che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*.

Precisato che questa Amministrazione provvederà successivamente a pubblicarne il relativo avviso sul BURT rendendo accessibili gli atti in via telematica e dandone comunicazione alla Regione e Provincia e che gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncerà l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la presente variante diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

Ritenuto che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 238 co.1 della L.R. 65/2014 sono comunque ammesse le varianti agli strumenti urbanistici generali per la previsione e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico fuori dal perimetro del territorio urbanizzato.

Dato atto che ai sensi di quanto stabilito all'art. 28bis della L.R. 65/2014 la variante in questione non è soggetta ad avvio del procedimento.

Si comunica che è intenzione del Comune di Cortona

accogliere favorevolmente l'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia, con le seguenti prescrizioni:

- i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;
- le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;

approvare, ai sensi del'art. 34 della L.R. 65/2014, la Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata **Variante al RU n. 17**) relativa all'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa all'istanza di variante non sostanziale all'autorizzazione n.135 del 15/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Arezzo relativa

all'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas presentata dalla Società Agricola Giuliana Bioenergia e composta dai seguenti elaborati:

- Planimetria installazione;
- Relazione variante
- Relazione preliminare ambientale
- Integrazioni di cui alla nota del Comune di Cortona del 18/07/2022
- Relazione del Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 16 della L.R. 01/2005
- Rapporto del Garante della Comunicazione.
- NTA riportanti le seguenti prescrizioni:
 - *i quantitativi di biomasse derivanti da culture agrarie, biomasse derivanti da culture agroindustriali e biomasse derivanti da reflui zootenici non dovranno subire modificazioni come illustrato nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022;*
 - *le distanze di approvvigionamento e i flussi di traffico dovranno rimanere quelli dichiarati nella relazione di variante Rev.0 del 19/05/2022 e alla Relazione integrativa del 26/09/2022.*

dare atto che che, ai sensi dell'Art. 34 della L.R. 65/14 qualora, nel termine dei trenta giorni previsti per il deposito, non siano pervenute osservazioni, la Variante al RU diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto senza ulteriori passaggi in Consiglio Comunale. Nel caso di pervenute osservazioni, invece, la variante sarà nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni da assumere in ordine alle osservazioni presentate.

Di tale volontà ne è dato pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Cortona del presente rapporto e della bozza di delibera.

Della pubblicazione di tale rapporto ne sarà data comunicazione al Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 39 della L.R. 65/2014.

Cortona 22/11/2022

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

Pietro Zucchini